



GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a r.l.
Via Vultureo 34, 94100 ENNA
C.F.: 00667240865 - tel./fax 0935 504717 - info@roccadicerere.eu – www.roccadicerere.eu



Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Sicilia 2014-2020

ATTO DI CONCESSIONE

n. 12 del 15 aprile 2021

Ditta beneficiaria **CALCAGNO ALFREDO**

OPERAZIONE 6.4c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”

*Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo “Rocca di Cerere”
Gruppo di Azione Locale “ROCCA DI CERERE”*

AMBITO TEMATICO 1: Turismo sostenibile

AZIONE PAL: 1.2.1

OBIETTIVO OPERATIVO: “Creazione offerta territorio: servizi ricettivi e PMI del cluster turistico per il miglioramento dell’offerta esperenziale” – codice bando 38081

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 – Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014- 2020";

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE le Decisioni Comunitarie: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016 che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020; C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020; C(2018) 615 final che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020; C(2018) 8342 final del 3/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020; C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020; C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014-2020; C(2020) 8655 del 01/12/2020 che approva la versione 9.1

del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato", pubblicata in GU Serie Generale n.178 del 03-08-2015;

VISTO in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle informazioni al Registro e l'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'8/04/2016 -Parte Prima, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali -parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2636 del 13/09/2017 registrato dalla Corte dei Conti al reg. 5, fg. 229 del 21/09/2017 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 10/11/2017, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative parte specifica Operazione 6.4c del PSR Sicilia 2014/2020" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta Operazione;

VISTO il D.D.G. n. 2164 del 26.07.2017 con il quale sono state approvate le integrazioni alla graduatoria delle SSLTP di cui allegato A del D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTO il D.D.G. n. 3047 del 17/10/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stato approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del **GAL "Rocca di Cerere" per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario;**

VISTO il D.D.G. n. 626 del 16/04/2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la versione 2.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "Rocca di Cerere"

VISTO il D.D.G. n. 667 del 11/02/2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la versione 3.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "Rocca di Cerere"

VISTO il D.D.G. n. 1757 del 24/07/2018 con il quale sono state approvate le linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTO il D.D.G. n. 3793 del 27/12/2018 con il quale sono state approvate le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014-2020.

VISTO il DDG n. 3754 del 07.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il valore

aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020;

VISTA la Convenzione stipulata in data 06/03/2018 tra il GAL Rocca di Cerere e la Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Rocca di Cerere;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a r.l. del 14/01/2021 che ha eletto il Dott. Michele Sabatino quale Presidente dell'ente;

VISTO il disposto dello Statuto del GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a r.l. che attribuisce al Presidente la funzione di rappresentante legale;

VISTO il Regolamento interno del GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a r.l.;

VISTO il bando pubblicato sul sito www.roccadicerere.eu in data 25/11/2019 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 relativo all'azione del PAL 1.2.1 Obiettivo Operativo "Creazione offerta territorio: servizi ricettivi e PMI del cluster turistico per il miglioramento dell'offerta esperenziale" Operazione 6.4.c "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione tecnologica" per l'ambito tematico 1 Turismo sostenibile – Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo "Rocca di Cerere";

VISTO il D.D.G. n. 3350 del 05/12/2018, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per l'operazione 6.4c del PSR 2014-2020;

CONSIDERATO l'elenco delle domande di sostegno debitamente presentate sul SIAN entro il termine ultimo;

VISTA la delibera del CdA del 05/03/2020 in merito alla composizione della Commissione per la verifica della ricevibilità della ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno pervenute a valere sul bando operazione 6.4.c ambito 1;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di valutazione ricevibilità, ammissibilità e valutazione prot. 118 del 26/05/2020 pubblicata sul sito www.roccadicerere.eu

CONSIDERATA la domanda di sostegno n. 04250040187 rilasciata sul portale SIAN in data 02/03/2020 e pervenuta in plico cartaceo in data 12/03/2020 prot. n. 69 del 12/03/2020 a firma del Sig. Calcagno Alfredo nato a Piazza Armerina (EN) il 14/11/1994, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima **CALCAGNO ALFREDO**, con sede legale in Aidone (EN), Via Rao n. 88, CUAA CLCLRD94S14G5800, P.IVA 01277560866, finalizzata ad ottenere la concessione di un contributo di € **88.611,73 (ottantottomilaseicentoundici/73)** corrispondente al **75%** della spesa preventivata per l'operazione 6.4.C, Ambito tematico 1, regime de minimis, in relazione agli interventi di **realizzazione di un laboratorio per la produzione di una crema a base di mandorla e cacao**;

CONSIDERATI gli elaborati allegati alla suddetta domanda di sostegno per un importo complessivo di progetto pari ad € **118.148,97 oltre Iva** ed il relativo Piano di Sviluppo Aziendale;

CONSIDERATO che in data 08/09/2020 il Cda del GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a r.l. ha deliberato l'approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili, e la conseguente pubblicazione degli stessi sul sito www.roccadicerere.eu in data 09/09/2020, sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 e sulla bacheca dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Enna;

CONSIDERATO che in data 26/10/2020 il Cda del GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a r.l. ha deliberato l'approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, e la conseguente pubblicazione degli stessi sul sito www.roccadicerere.eu in data 30/10/2020, sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 e sulla bacheca dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Enna;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ing. Filippo Scardino, e chiusa in data 19/03/2021, giuste schede rilasciate dal sistema SIAN, agli atti e allegate al verbale di istruttoria;

CONSIDERATO che il summenzionato istruttore incaricato esprime il parere che l'iniziativa progettuale è meritevole di essere assistita con l'aiuto richiesto e propone l'approvazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, per un contributo concedibile di € **85.004,28** al netto di IVA, ivi comprese le spese generali;

CONSIDERATO che l'anzidetto progetto è corredato della documentazione prevista dalle "Disposizioni attuative parte specifica Operazione 6.4.C" del PSR Sicilia 2014-2020 e dal bando emanato dal GAL codice 38081, nonché di quanto necessario a consentire l'avviamento delle attività, e che a seguito delle risultanze istruttorie, compreso il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN, è meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico per l'importo dell'aiuto pari ad € 85.004,28, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 %, nonché della quota statale nella misura del 27,65 % e della quota regionale nella misura del 11,85 %;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss. mm. e ii;

VISTA la dichiarazione resa dalla Ditta in data 02/03/2020 allegata al progetto resa ai sensi del DPR n.445/2000, sul rispetto del cumulo de minimis, con le quali la ditta dichiara di non aver avuto aiuti in de minimis nell'arco dei tre esercizi finanziari interessati;

VISTE le visure de minimis (Vercor 11614681), aiuti (Vercor 11614679) e Deggendorf (Vercor 11614687);

EFFETTUATE le verifiche a comprova del possesso dei requisiti soggettivi del beneficiario;

VISTE le istruzioni operative AGEA n 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni";

VISTA la Circolare AGEA 11440.2221 del 18 febbraio 2021 "Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza COVID-19";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun regime di aiuti è identificato nel Registro Nazionale Aiuti da uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» e che al regime di aiuto previsto dall'operazione 6.4c è stato attribuito il **codice RNA- CAR: 11931**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Nazionale Aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA – COR»;

CONSIDERATO che ai sensi dello stesso art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA COVAR»;

ATTESO che si è proceduto alla registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti in data 14/04/2021 con il rilascio del codice RNA – COR ID 5163897;

VISTO il Patto d'integrità stipulato tra il GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a r.l., nella persona del Presidente pro tempore, e la Ditta CALCAGNO ALFREDO nella figura del rappresentante legale;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termini delle vigenti disposizioni

Tutto ciò quanto sopra visto, considerato ed atteso

CONCEDE UN CONTRIBUTO PER COME DI SEGUITO INIDCATO

Art. 1 (Approvazione)

E' approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla sottomisura 19.2/6.4C del PSR Sicilia 2014-2020, PAL Rocca di Cerere, Azione 1.2.1, cod. bando 38081, l'aiuto per l'avvio delle attività di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 04250040187 in data 02/03/2020 concernente gli interventi ritenuti ammissibili conformemente a quanto indicato nelle premesse, per una spesa complessiva di € 113.339,04 oltre IVA, ivi comprese le spese generali, così suddivise per tipologia di intervento:

- Tipologia di intervento: investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione tecnologica
- Sotto-intervento 0002 – valorizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell'allegato I del trattato UE
- Breve descrizione dell'intervento: realizzazione di un laboratorio per la produzione di una crema a base di mandorla e cacao
- Localizzazione: Contrada Botte snc – Aidone

<i>Descrizione</i>	<i>Spesa preventivata domanda di sostegno</i>			<i>Spesa ammessa</i>		
	<i>Spesa complessiva</i>	<i>%</i>	<i>Contributo richiesto</i>	<i>Spesa ammessa</i>	<i>%</i>	<i>Contributo concesso</i>
Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili	42.552,32 €	75	31.914,24 €	38.215,41 €	75	28.661,56 €
Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene	60.896,65 €	75	45.672,49 €	60.896,65 €	75	45.672,49 €
Acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi	7.500,00 €	75	5.625,00 €	7.500,00 €	75	5.625,00 €
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)	7.200,00 €	75	5.400,00 €	6.726,98 €	75	5.045,23 €
TOTALE	118.148,97 €	75	88.611,73 €	113.339,04 €	75	85.004,28 €

Al progetto è attribuito il seguente **CUP: H91B21001590007**.

All'aiuto individuale è stato attribuito dal Registro Nazionale Aiuti il codice concessione **RNA-COR: 5163897**.

Art. 2 (Concessione sostegno)

La Ditta richiedente **CALCAGNO ALFREDO**, CUA CLCLRD94S14G5800, P.IVA 01277560866, di seguito indicata anche come “beneficiario”, con sede legale in Aidone (EN), Via Rao n. 88, è ammessa ad usufruire di un aiuto di € **85.004,28** in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, distinta per intervento così come approvato nel precedente articolo.

Il contributo di cui sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 % pari ad euro 51.427,59 nonché della quota statale nella misura del 27,65 % pari ad euro 23.503,68 e della quota regionale nella misura del 11,85 % pari ad euro € 10.073,01. Quest’ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio regionale. *Al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 92 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., relative alla condizione risolutiva.*

Art. 3 (Termine esecuzione attività)

Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in **mesi 24**, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni attuative della misura o eventuali disposizioni impartite dall’Autorità di Gestione e dal GAL, per tenere conto delle peculiarità degli interventi previsti. Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal GAL. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il GAL potrà procedere alla revoca del contributo. Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti dall’art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La concessione di eventuali proroghe è disciplinata dal D.D.G. n. 566 del 27/03/20, che modifica il punto 5.8 “Proroghe” delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale –PSR Sicilia 2014/2020–di cui al DDG n.2163 del 30/03/16 e successiva modifica (DDG n.2716 del 23/10/19), cui si fa espresso riferimento.

Art. 4 (Domande di pagamento)

Per la domanda di pagamento si rimanda a quanto stabilito nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016.

Le domande di pagamento per la richiesta dell’anticipazione, dell’acconto per stati di avanzamento in corso d’opera e del saldo finale dovranno essere presentate e rilasciate attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui la Ditta abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento. Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, al GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a r.l, Via Vulturo n. 34, Enna, perentoriamente entro 10 gg. dall’inoltro telematico, con le seguenti modalità: spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nel plico dovrà essere riportata la dicitura “PSR Sicilia 2014/2020 – Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” e gli estremi del soggetto richiedente.

Art. 5 (Anticipo)

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo. L’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l’investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo concesso.

L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” sul portale SIAN. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso rende noti.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato,

occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Ove si debba recuperare integralmente l'anticipo, occorre recuperare anche tutti gli interessi della somma anticipata. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti al sostegno pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato. Ove si debba recuperare in parte o integralmente l'acconto, si procederà a recuperare anche i relativi interessi.

Art. 6 (Stato di avanzamento lavori - SAL)

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in acconto, per stati d'avanzamento in corso d'opera e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese previste dal progetto approvato.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può superare il 90% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 90% del contributo concesso.

L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo quanto previsto o nel D.D.G. n. 678 del 06/04/2020. La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali -parte generale", e dal Bando relativo alla sottomisura 19.2 – operazione 6.4c, Azione PAL 1.2.1 del GAL Rocca di Cerere, art. 24.

L'erogazione dell'acconto per stato di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal bando.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento in acconto, il GAL acquisisce tutta la documentazione tecnica utile a verificare la veridicità della spesa oggetto di concessione e la conformità degli investimenti con quelli previsti nell'iniziativa approvata. Il GAL si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Art. 7 (Saldo)

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- relazione conclusiva del progetto con gli elaborati progettuali correlati (Stato Finale dei lavori).
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto, da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività. Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e comunque entro la data di presentazione della stessa domanda, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Entro i 10 gg. successivi all'inoltro telematico, la domanda di pagamento, su supporto cartaceo, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere inoltrata al GAL Rocca di Cerere. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie delle sanzioni.

L'Ufficio istruttore competente provvede, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale su supporto cartaceo:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e

a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;

- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate.

Devono essere presenti copia degli assegni, dei bonifici, estratti conto bancari o postali, per i quali devono essere riscontrate la corrispondenza a livello di importo, di soggetto che sostiene la spesa e di percettore del pagamento con le fatture (o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) presentate a rendicontazione.

Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% - visita sul luogo dell'operazione) per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La verifica è eseguita confrontando:

- nel caso di macchinari o attrezzature, la corrispondenza di quanto ammesso a finanziamento con quanto effettivamente acquistato.
- in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato.

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa dovrà essere garantita la funzionalità dei lavori, e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme già eventualmente erogate a titolo di anticipo o acconto. In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, il GAL acquisisce tutta la documentazione tecnica utile a verificare la veridicità della spesa oggetto di concessione e la conformità degli investimenti con quelli previsti nell'iniziativa approvata.

Art. 8 (Obblighi e prescrizioni del beneficiario)

Per tali aspetti si rimanda alle "*Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali*" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016.

Tra i punti che rivestono particolare importanza si citano, tra gli altri, i seguenti:

5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)

5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

5.9 Recesso - Rinuncia dagli impegni

5.11 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Inoltre, il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare al GAL Rocca di Cerere eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento in corso di avviamento;
- tutti gli interventi, pena la revoca, sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli investimenti sono soggetti al suddetto vincolo a far data dall'ultimo pagamento al beneficiario. Durante tale periodo non è possibile alienare o modificare la destinazione d'uso del bene. Il mancato rispetto dei vincoli comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate;
- produrre al GAL, entro otto mesi dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, idonea documentazione attestante l'avvio della attività extra-agricola;
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore
- nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di

forza maggiore previste dalla norma, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

- recesso - rinuncia dagli impegni: il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno ma comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali ad esclusione del caso in cui sussistono casi di forza maggiore;
- tenuta di un conto corrente bancario ove verificare i movimenti finanziari, effettuati dalla data di notifica del presente atto di concessione, relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il sostegno, sul quale sarà verificabile la tracciabilità delle operazioni riferite alla medesima iniziativa;
- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate nel punto 2 dell'Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del 28 aprile 2016. I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una descrizione dell'aiuto/intervento, devono fare riferimento al sostegno da parte del FEASR e devono riportare l'emblema dell'Unione Europea e del GAL Rocca di Cerere.
- effettuare il pagamento delle spese inerenti al progetto approvato esclusivamente con le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali-parte generale";
- fornire all'Amministrazione regionale ed al GAL tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione, ad eccezione di quelli rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento.
- riportare su tutte le fatture elettroniche emesse e su tutti i titoli di spesa, nel campo della causale o in altra parte, la seguente dicitura **"PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura/Operazione 19.2/6.4.c ambito 1, Bando GAL Rocca di Cerere 38081 pubblicato il 25.11.2019. CUP H91B21001590007"**.

Art. 9 (Obblighi e prescrizioni specifiche)

Il beneficiario, oltre a quanto previsto al precedente art. 8, è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e prescrizioni:

- comunicare agli Uffici competenti del GAL eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento in corso di avviamento;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte soggetti incaricati al controllo.
- nel caso in cui i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Art. 10 (Ammissibilità delle spese)

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 6 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali", nonché dall'art. 7 del Bando relativo alla sottomisura 19.2 - operazione 6.4c, Azione PAL 1.2.1 GAL Rocca di Cerere.

Art. 11 (Controlli)

Così come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL Rocca di Cerere, a seguito di delega formale da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.

Il GAL Rocca di Cerere è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è

subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n.497 del 17/01/2019 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nel S.O. n.14 della GURI n 72 del 26.03.2019. Più in particolare si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione predisposte dall'Amministrazione regionale per la corrispondente misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020, salvo eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione ai nuovi impegni.

Sulle domande di pagamento presentate l'Amministrazione regionale effettuerà i "controlli in loco" ai sensi dell'artt. 49-50-51 del Reg. (UE) n. 809/2014, verificando che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014/2020 e garantendo che l'operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificheranno l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Ai sensi dell'art. 52 Reg. (UE) n.809/2014, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e durante il periodo degli impegni, l'Amministrazione regionale, effettuerà i "controlli ex post" per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013 relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d'uso o descritti dal Programma rurale."

I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale e/o nelle disposizioni attuative. L'Amministrazione regionale e il GAL si riservano di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12 (Riduzioni, esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n 809/2014, se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 Marzo 2019 supplemento ordinario n. 14 e dalle griglie delle sanzioni specifiche dell'operazione 6.4c, approvate con D.D.G. n. 3350 del 05/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana –parte prima -n. 73 del 15/03/2019, consultabili sul sito www.psr Sicilia.it. Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 18 gennaio 2018, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 13 (Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla norma, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua attività finanziata con l'operazione 6.4c ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare

nell'impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione regionale e al GAL le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Art. 14 (Varianti)

Con riferimento alle eventuali varianti in corso d'opera, verranno applicate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.

Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva approvazione dell'Ufficio istruttore GAL Rocca di Cerere, la decadenza dell'aiuto verrà applicata alla sola opera in variante, che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non venga modificato il punteggio attribuito in graduatoria.

L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Esclusivamente, per quanto riguarda le opere funzionali a misura, visibili ma non preventivamente autorizzate, disposte dal direttore dei lavori ed eccedenti il 10% della spesa approvata per categoria d'intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entro il limite del suddetto 10%.

Per quanto concerne le categorie d'intervento, da considerare per le varianti, le stesse sono così determinate:

a) opere edili;

b) attrezzature e macchinari;

In ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale rispetto a quanto approvato preventivamente dall'Ufficio istruttore GAL Rocca di Cerere, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal direttore dei lavori.

Non costituiscono varianti le modifiche progettuali attuate, a seguito di prescrizioni degli Enti competenti nelle diverse materie interessate.

La variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento, pertanto eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.

Art. 15 (Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale e il GAL indenni da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 16 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali ed il bando di riferimento citati in premessa al presente atto di concessione. Fanno parte integrante del presente atto, ancorché materialmente non allegati, i preventivi di spesa ed il computo metrico di progetto.

Art. 17 (Pubblicazione)

Il presente atto di concessione viene pubblicato sul sito www.roccadicerere.eu

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33, artt. 26 e 27 e ss. mm. e ii., tutti gli elementi identificati del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione. Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione.

Enna 15 aprile 2021

IL PRESIDENTE
(dott. Michele Sabatino)

Per notifica a mano del presente atto di concessione, ed accettazione di tutto quanto in esso contenuto

Il Legale Rappresentante della Ditta Sig./Sig.ra _____

Firma _____

Luogo _____ Data _____